

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 130

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

CIANCA

PER I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, 4° CAPOVERSO, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, ALL'ARTICOLO 112, NN. 1 E 2, DEL CODICE PENALE E ALL'ARTICOLO 24 DEL PREDETTO TESTO UNICO (RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO CONTRARIAMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ E RIFIUTO DI UBBIDIRE ALL'ORDINE DI SCIoglimento DI PUBBLICA RIUNIONE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 6 aprile 1959

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 23 marzo 1959.

L'onorevole Cianca Claudio è stato denunciato dalla Questura di Roma per i reati di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Pretore di Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 45066/58 della Pretura di Roma).

*Il Ministro
GONELLA.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 25 novembre 1958.

Con rapporto della Polizia giudiziaria n. 067206-U.P.-A.3.A. del 23 novembre 1955 venivano denunciati Di Dedda Rocco, Colantuono Costantino, D'Argento Francesco, Lanzi

Dandolo, Bassoli Oddone, D'Argento Michele, Mammuccari Brandani Mario, Moronesi Ubaldo, Morgia Teodoro, Crisman Angelo e Cianca Claudio.

I predetti avevano partecipato ad uno sciopero dei lavoratori edili, con la partecipazione solidale dei metallurgici, dei gasisti e dei vetrai, indetto per il 22 novembre 1955.

In particolare il Cianca Claudio, nella sua qualità di dirigente sindacale, con-segretario della locale Camera confederale del lavoro e responsabile del Sindacato lavoratori edili, organizzò una riunione in corteo di un migliaio di persone, malgrado la pubblica autorità lo avesse prevenuto della necessità che gli scioperanti si recassero al luogo ove doveva aver luogo una loro riunione, in piccoli gruppi frazionati, percorrendo il marciapiede.

Inoltre il Cianca è responsabile di aver indotto i dimostranti a rifiutare obbedienza all'ordine legittimamente dato dall'autorità di pubblica sicurezza di sciogliere il corteo medesimo.

Per i fatti suddetti veniva precisata contro il Cianca la seguente imputazione:

a) contravvenzione di cui all'articolo 18, quarto capoverso, del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, per aver promosso una riunione in corteo di circa un migliaio di per-

sone su una pubblica via, contrariamente alle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza che gli aveva negato il consenso al corteo, stabilendo che l'afflusso delle persone dovesse effettuarsi in piccoli gruppi frazionati ed avviati sui soli marciapiedi della via;

b) della contravvenzione di cui agli articoli 112 n. 1 e 2 del Codice penale, 24, ultimo capoverso, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aver promosso il rifiuto di obbedienza all'ordine di sciogli-

mento dei partecipanti all'assembramento di cui sopra, in concorso con altri.

Fatto in Roma del 22 novembre 1955; con l'aggravante di cui all'articolo 99, prima parte, del Codice penale, della recidività generica.

Poiché il Cianca Claudio è deputato al Parlamento, si rimettono gli atti per la necessaria autorizzazione a procedere.

Il Pretore